

Relazione all'On. Sig. Ministro per la richiesta di parere al Consiglio di Stato

OGGETTO: ASSISTENTE SANITARIO Schema decreto concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.

L'art. 6, terzo comma, del D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce al Ministro della Sanità la individuazione delle figure professionali, e relativi profili, del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Con DD. MM. datati 14/9/1994 e 15/3/1995 sono state individuate le seguenti quattordici figure professionali: tecnico ortopedico, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, igienista dentale, infermiere, ostetrica/o, fisioterapista, logopedista, ortottista.-assistente di oftalmologia, dietista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica e tecnico di neurofisiopatologia.

Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di formazione delle predette figure sono stati definiti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro e Sanità in data 24 luglio 1996; il provvedimento è in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

La verifica delle esigenze sanitarie del Paese, con riferimento anche ai nuovi modelli dei servizi sanitari ed ai bisogni assistenziali della popolazione, ha fatto emergere la necessità di individuare ulteriori figure professionali, alcune delle quali sono riconducibili a figure preesistenti (per es. assistente sanitario ed infermiere pediatrico), mentre altre riassumono competenze e funzioni già svolte da diverse categorie (es. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro).

Il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 15 maggio 1996 ha espresso parere favorevole sui seguenti profili professionali (All. I):

- infermiere pediatrico;
- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- assistente sanitario;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne, in particolare, la figura dell'Assistente Sanitario, si osserva che essa ha avuto ed ha una sua realtà giuridica e funzionale e costituisce una professione specifica della Sanità italiana.

A) Utilità della figura.

Il suo ruolo è quello di operare sul territorio nell'ambito della medicina sociale, dell'igiene e sanità pubblica e ambientale, della ricerca epidemiologica, dell'assistenza sanitaria, della prevenzione e della educazione alla salute individuale, familiare, di gruppo, di collettività ed istituzionale.

La tipicità della professione di assistente sanitario non trova riscontro nei profili sinora emanati se non marginalmente nella formazione complementare prevista per l'infermiere.

I mutamenti storici del bisogno di salute hanno rafforzato e reso sempre attuale e necessaria la presenza dell'assistente sanitario; basti pensare al persistere delle condizioni di marginalità, alla necessità, di assistenza sanitaria di base, alla domanda di salute delle popolazioni multietniche, ai

gravi bisogni psichici e fisici, all'aumento della popolazione anziana, situazioni che richiedono una vigilanza costante e programmi di prevenzione e di educazione alla salute mirati, capillari e continui.

B) La collocazione nel S.S.N. discende dalla figura professionale così come delineata sub.A). Infatti, il Piano Sanitario Nazionale prevede obiettivi e strategie che richiedono l'impegno per l'Educazione Sanitaria ed anche le azioni programmate indicate nel Piano, presuppongono un'azione educativa.

La promozione della salute e l'educazione sanitaria sono compito di tutti gli operatori sanitari e, per quanto riguarda la scuola, gli insegnanti. Per assicurarne la piena funzionalità è necessario prevedere livelli organizzativi specifici e operatori specificatamente preparati.

Il "distretto socio-sanitario" costituisce il nodo che assicura un rapporto attivo con le famiglie con le scuole e altre istituzioni della comunità; a questo livello la rete degli assistenti sanitari visitatori, già presenti tra le professionalità riconosciute da rinnovare ed aggiornare, garantisce un rapporto attivo con la rete delle famiglie, attraverso visite domiciliari a scopo di promozione della salute, con particolare attenzione alle famiglie che presentano problemi di salute fisica o mentale, offrendo un supporto conoscitivo e informativo diffuso e continuo, costruendo elementi di cerniera con il medico di famiglia.

Tale supporto, oggi, è assolutamente indispensabile, se si vuole che l'opzione per le cure in famiglia non sia solo un modo per evadere le responsabilità collettive, lasciando tutto il peso sui membri delle famiglie stesse sempre meno numerose ed in particolare sulla donna, che, come anche le recenti ricerche del CNEL dimostrano, sopporta il massimo peso delle cure a domicilio degli anziani, dei disabili, nonché dell'infanzia, con scarsissimi supporti e una qualità della vita a livello assai basso.

Per consentire un più adeguato esame del provvedimento si forniscono, nell'allegato "A", i principali riferimenti normativi di interesse della figura professionale e del relativo profilo.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO: Si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato.

IL MINISTRO